

Al Sig. Sindaco del
Comune di GIBELLINA

Al Responsabile Area Tecnica II
Geom. Francesco Fontana
Comune di GIBELLINA

Al Responsabile Area Finanziaria
Comune di GIBELLINA

Trasmessa solo via PEC

E p.c. Spett.le AVCP
Via di Ripetta, 246
ROMA

Spett.le Osservatorio Regionale LL.PP.
Via Leonardo Da Vinci, 161
PALERMO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri della
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n. 61/13

Palermo, 11/06/2013

Oggetto: Determinazioni nn. 190 e 191 del 02/04/2013 del responsabile Area Tecnica II del Comune di Gibellina, di selezione per l'affidamento di incarichi professionali attinenti i medesimi lavori. Richiesta di revoca.

Si fa seguito alla nota n. 1297 del 27/05/2013 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trapani, di pari oggetto, per ribadire *ad adiuvandum* quanto ivi argomentato.

Si premette

che le Determinazioni indicate in oggetto riguardano entrambe i "Lavori per la realizzazione nella Regione Siciliana di un programma innovativo in ambito urbano denominato: Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e sono relative alla selezione per l'affidamento rispettivamente di:

- a) incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'importo di € 62.402,86 (Det. n.190)
- b) incarico progettazione, direzione lavori, misure e contabilità per l'importo di € 97.643,19 (Det. n.191)

Esaminate

preliminarmente le motivazioni esposte in narrativa e le parti diapositive delle Determinazioni in parola, essenzialmente analoghe trattandosi di prestazioni professionali inerenti il medesimo lavoro.

Preso atto

che sono state indette due procedure distinte per due porzioni della medesima prestazione professionale, operando così un artificioso frazionamento dell'incarico, in aperta violazione della normativa vigente.

L'art. 29 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, infatti, testualmente recita: *“Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”*. In tal senso è stato più volte evidenziato dall'AVCP con specifiche deliberazioni (V. nn.49, 182 e 299 del 2007 e nn. 20 e 56 del 2009) e pareri di precontenzioso (V. n.72 del 2007 e n. 6 del 2009) come il coordinamento per la sicurezza faccia parte della prestazione professionale nel suo complesso, ai fini della determinazione della soglia necessaria per l'applicazione delle procedure di selezione, potendosi escludere soltanto l'importo relativo agli incarichi effettuati con personale interno.

Considerato

che, per effetto della superiore ingiustificata frammentazione dell'incarico, che ha mantenuto il valore delle due prestazioni separatamente inferiori alla soglia di 100.000,00 euro, è stato possibile prevedere la procedura di selezione negoziata, ai sensi dell'art. 57 c.6 e dell'art. 91 c.2 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., facendo ricorso all'albo dei professionisti di fiducia, con apposito invito a 5 professionisti; in aperta violazione dell'obbligo di applicare procedure selettive ad evidenza pubblica, in presenza di un importo complessivo della prestazione di € 160.046,05.

Ritenuto

che dal corpo delle determinazioni si evince che non esiste copertura certa per le somme previste a compenso della prestazione che si intende affidare, e che esplicitamente il parere di regolarità contabile è subordinato al finanziamento dell'opera, situazioni del tutto irregolari a mente dell'art. 92 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile del procedimento la revoca delle Determinazioni in parola, provvedendo ad una pronta rettifica nel senso descritto e l'annullamento delle relative lettere d'invito;

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Responsabile del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo.

Si invitano i Sigg. Presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, che leggono per conoscenza, a rendere nota la presente diffida ai propri iscritti, significando che la partecipazione al suddetto bando può costituire illecito disciplinare.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Maria Margiotta

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.